

GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE (SIDT)

ID 2412

CHIARIMENTI - SECONDA TRANCHE
(RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI IL 15 OTTOBRE 2021)

Domanda n. 126

Considerando che il chiarimento 43 sancisce l’applicazione del CCNL telecomunicazioni al servizio di Single Point of Contact (SPOC) della presente procedura e premesso che l’art. 53 bis del predetto CCNL con riferimento ai lavoratori interessati al cambio appalto prevede testualmente che “il rapporto di lavoro costituito con il fornitore uscente continua con l’appaltatore subentrante, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 10, della legge 11 del 2016” si chiede di confermare che l’aggiudicatario sarà tenuto ad assumere per lo svolgimento dei servizi di SPOC il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, a prescindere dalla presenza o meno nel proprio organico di risorse che potrebbero eseguire i servizi in questione.

Risposta n. 126

Non si conferma, si rinvia a tale proposito alla seconda parte della risposta al quesito n. 44.

Domanda n. 127

Con riferimento al servizio SPOC si chiede di confermare che il concorrente, nel calcolare il costo del lavoro del personale previsto per l’erogazione del servizio stesso, debba obbligatoriamente far riferimento al “Costo del lavoro medio al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center” di cui al Decreto Direttoriale 12 agosto 2021 (le cosiddette “Tabelle Ministeriali”)

Risposta n. 127

Si conferma.

Domanda n. 128

Nelle fasi di presa in carico dell’infrastruttura (avvio del contratto) o nel corso dell’operatività del contratto, il fornitore è tenuto a segnalare all’Amministrazione, con congruo preavviso, l’End Of support (EoS) degli apparati in consistenza. A fronte di tale comunicazione, l’Amministrazione, come specificato nei chiarimenti ai quesiti 12 e 13, provvederà alla sostituzione degli stessi al fine di garantirne sempre il corretto funzionamento e supporto da parte del vendor.

Come ribadito nei suddetti chiarimenti, anche nel caso in cui la sostituzione dell’apparato segnalato non dovesse essere eseguita prima della data di EoS, il fornitore è comunque tenuto a svolgere le attività di conduzione e gestione dei sistemi seppur con le limitazioni dovute al fatto che l’apparato non è più supportato dal vendor e per il quale quindi non saranno più resi disponibili gli aggiornamenti del firmware o altro.

Qualora però l’apparato in questione, dichiarato dal produttore in End of Support (e quindi nella totale indisponibilità delle patch di sicurezza aggiornate), dovesse essere oggetto di un evento di sicurezza non imputabile alla negligenza del fornitore, ma determinato dall’impossibilità di operare i necessari aggiornamenti, *si chiede di confermare che la responsabilità di tale evento non sia da imputare al fornitore stesso.* (Riferimento: risposta a chiarimento numero 14).

Risposta n. 128

Nel confermare la risposta al quesito n. 14, si chiarisce, al riguardo, che il Fornitore è responsabile dell'intera catena di servizio di cui gli apparati costituiscono una componente.

Pertanto, nel caso in cui un evento di sicurezza causi disservizio ovvero altra anomalia, il Fornitore, per non essere ritenuto responsabile, dovrà dimostrare di aver posto in essere tutte le possibili contromisure, tenendo anche conto dell'impossibilità di patching degli apparati in EoS, e che l'analisi dei log dimostri l'esclusiva imputabilità dell'evento al mancato aggiornamento dell'apparato.

Roma, _____

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)
